COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UCC N° 3/2011

OGGETTO: **15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Approvazione bozza di contratto per l'incarico di rilevatore**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **SEI** del mese di **OTTOBRE** la sottoscritta GILARDINO Camilla nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento come nominata con determinazione Segretario Comunale n. 4 del 23/03/2011 ;

Vista la deliberazione ISTAT 18 febbraio 2011, n. 6/Pres., con la quale è stato approvato il "Piano generale del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni";

Vista la circolare ISTAT 3 marzo 2011, n. 3;

Vista la circolare ISTAT 21 giugno 2011, n. 6;

Vista la propria precedente determinazione n. 2 del 12/09/2011 relativa alla nomina dei rilevatori per il 15° Censimento generale della popolazione delle abitazioni ;

Ritenuto necessario provvedere alla stipula di contratto di prestazione occasionale tra il comune di Balzola e i rilevatori nominati con la determinazione di cui sopra

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE l'allegato schema di contratto di prestazione occasionale per l'incarico di rilevatore per il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni ;

2) DI PROVVEDERE alla stipula dei contratti con i rilevatori nominati con propria determinazione n. 2 del 12/09/2011 .

IL RESPONSABILE DELL'UCC
F.to GILARDINO Camilla

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Lì 19/10/2011

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DELMIGLIO Germano

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER L'INCARICO DI RILEVATORE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI BALZOLA.

L'anno **DUEMILAUNDICI** , giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di BALZOLA, C.F. 00450010061 (in seguito indicato "Comune") con sede in via Roma, 67 - BALZOLA, rappresentato dalla Responsabile del Servizio sig.ra GILARDINO Camilla nata a Casale Monf.to (AL) il 1/09/1954 e domiciliata presso la sede dell'Ente, in attuazione del decreto sindacale n° 13 del 29/09/2011, delegata a sottoscrivere il presente contratto secondo lo schema approvato con determinazione Responsabile UCC n. 3 del 6/10/2011 , quale legittimo rappresentante dell'Amministrazione medesima.

E

la sig.ra _____ nata a_____ il _____ - residente a _____ – via _____ - codice fiscale _____

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'incarico

Alla sig.ra _____ , firmataria di questo contratto, è affidato l'incarico di rilevatore per il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni nel territorio del Comune di BALZOLA, assegnando allo stesso il codice personale n° _____ .
Con la sottoscrizione del presente atto si autorizza il trattamento dei dati personali conseguente all'incarico ai sensi della normativa vigente. Il titolare del trattamento è il Comune di BALZOLA, il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra GILARDINO Camilla - Responsabile dell'Ufficio di censimento Comunale .

Art. 2
Carattere dell'incarico

L'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività di rilevatore ha carattere di lavoro autonomo occasionale, per cui nell'espletamento della raccolta e registrazione dei dati il rilevatore opera in completa autonomia, senza vincoli di orario, ma nel rispetto delle istruzioni organizzative e di merito impartite dai componenti dell'Ufficio di Censimento Comunale, come costituito con determinazione Segretario Comunale n. 4 del 23/03/2011 .
Resta comunque inteso che per effetto della presente convenzione fra il rilevatore e il Comune non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 3
Modalità di svolgimento dell'incarico

Il rilevatore si impegna a portare a termine personalmente l'incarico conferitogli rispettando le istruzioni specifiche e gli indirizzi generali dell'Ente committente. Il rilevatore dovrà svolgere l'incarico muovendosi nel territorio assegnato con mezzi propri e secondo itinerari da lui stabiliti salvo diversa indicazione. Resta inteso comunque che tutta l'attività deve ispirarsi ai principi di efficienza e

professionalità come richiesto dall'ordinamento della pubblica amministrazione.
Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed è soggetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio). Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni richiamate, nonché delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici, e delle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento e con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza di cui agli artt.33 e 34 del citato D.Lgs. 196/2003.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere attività diverse da quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti o estranee all'oggetto dell'indagine.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di rilevazioni, stipulata dall'ISTAT.

Art. 4
Prestazioni richieste

Il rilevatore accettando l'incarico di cui al precedente articolo si impegna a svolgere compiutamente tutte le operazioni inerenti alle rilevazioni come di seguito sintetizzate:
- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall'ISTAT;
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC (Lista Anagrafica Comunale) nei casi di mancato recapito tramite spedizione diretta;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;
- segnalare al responsabile dell'Ufficio di Censimento Comunale (UCC) eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs 6 settembre1989, n.322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito inerente l'attività censuaria loro affidato dal responsabile dell'Ufficio di Censimento Comunale ed in particolare le attività di ritiro/consulenza ed ausilio nella compilazione dei questionari che verranno svolte nel centro comunale di raccolta (UCC-CCR).

Tutto quanto sopra descritto prevede altresì il mantenimento di uno stretto rapporto con l'Ufficio di Censimento del Comune al fine di definire, in presenza di casi controversi o dubbi, le scelte necessarie per il buon svolgimento della raccolta delle informazioni.

Art. 5
Tempi di realizzazione dell'incarico

Il rilevatore con la firma della presente convenzione si impegna a svolgere l'incarico nel periodo compreso fra la data di sottoscrizione e il 31 gennaio 2012, termine ultimo per la predisposizione dei modelli riepilogativi.
Lo stesso dichiara che, la sua eventuale attività professionale privata o pubblica non contrasta in alcun modo con il presente incarico.

Art. 6
Onorari previsti

I criteri di retribuzione, sulla base delle somme erogate dall'Istat , sono quelli stabiliti con deliberazione n. 6/Pres del 18/02/2011 :
- € 6,00 per questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di Raccolta o recuperato tramite rilevatore comunale ;
- € 5,00 per questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul territorio ;
- € 3,00 a questionario di famiglia restituito via web , ove il tasso di utilizzo del canale nel singolo Comune risultasse inferiore o uguale al 10% . Nel caso il tasso di restituzione via web nel singolo Comune fosse superiore al 10% dei questionari validati dall'Istat , lo specifico

contributo sarà corrisposto in misura pari a :

- € 4,00 per ciascun questionario restituito via web , se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 10,01% e il 15%
- € 4,50 per ciascun questionario restituito via web , se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 15,01% e il 20%
- € 5,00 per ciascun questionario restituito via web , se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 20,01% e il 25%
- € 5,50 per ciascun questionario restituito via web , se il tasso di restituzione via web risulterà superiore al 25%

Inoltre , verrà erogato un contributo aggiuntivo in ragione di € 8,00 per ciascun questionario di convivenza validato dall'Istat e di € 2,00 per questionario di edificio validato dall'Istat e per abitazione non occupata rilevata .

Il compenso lordo a vantaggio dell'incaricato, sarà commisurato al numero ed al tipo di rilevazioni effettuate e che risulteranno regolarmente validate, in misura proporzionale al numero dei questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e modalità di raccolta, ad insindacabile giudizio dell'ISTAT, secondo i parametri fissati dal piano generale di Censimento adottato dall'ISTAT e da altre disposizioni stabilite dall'Istituto medesimo e dall'UCC;

In particolare il compenso è determinato in misura unitaria fissa per singolo questionario correttamente compilato, completo e riconosciuto regolare.

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alla normativa vigente.

Gli importi sono da ritenersi onnicomprensivi di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso. I compensi saranno liquidati in più soluzioni, una volta che l'ISTAT avrà versato le relative somme al Comune. La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente compilati e consegnati.

Art. 7
Controlli e risoluzione del contratto

Il lavoro dovrà essere svolto con professionalità e diligenza secondo le direttive impartite dall'Ufficio Comunale di Censimento. I controlli sullo svolgimento delle mansioni affidate sono svolti dal suddetto ufficio e potranno essere fatti anche a campione. Se dalla verifica dovesse risultare negligenza o insufficiente capacità operativa, previo preavviso, il contratto s'intende risolto di diritto.

Il rilevatore, in caso di impossibilità sopravvenuta di espletare completamente l'incarico, deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, nonché riconsegnare il materiale in suo possesso. Il mancato rispetto della comunicazione di cui sopra farà annullare il presente contratto e di conseguenza non sarà corrisposto al rilevatore nessun compenso per i questionari eventualmente già portati a termine. In caso di cessazione anticipata dall'incarico e tempestiva comunicazione, saranno corrisposti i compensi corrispondenti al numero di modelli definitivamente trattati, salvo che dalla cessazione, dipendente da cause imputabili al rilevatore, non derivi un grave pregiudizio al corretto svolgimento delle operazioni censuarie.

Art. 8
Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte 11° allegata al DPR 26/04/1986, trattandosi nel caso in specie di prestazione occasionale.

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a completo carico del rilevatore.

Art. 9
Norme di Rinvio

Le parti danno atto che questo contratto d'opera (di prestazione d'opera) è regolato dalla presente convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al C.C. libro V artt. 2222, 2229 e seguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio **Il Rilevatore**